REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Lucia	d'Ambrosio	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60295 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Del Giudice con il quale è elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC alfonso.delgiudice@avv.sp.legalmail.it

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio

Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 20/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata in data 7 febbraio 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Paolo M. Tosi quale delegato del procuratore costituito per l'appellante, e l'Avv. Sergio Preden per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, quale ex dipendente civile del Ministero della Difesa.

Con atto depositato in data 11 ottobre 2022, il soccombente, patrocinato come in atti, ha interposto appello, lamentando:

1) "*omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento delle plurime patologie dovute a causa di servizi*".

L'originaria patologia dipendente da causa di servizio (spondilosi) veniva accertata nel 2002 e i successivi aggravamenti seguivano

negli anni 2007 e 2011, sino ad arrivare all'inidoneità permanente al servizio nel 2013, anche per il sopraggiungere di ulteriori patologie, in parte interdipendenti dalla prima.

A seguito dell'ulteriore aggravamento della prima patologia, già dichiarata dipendente da causa di servizio, del disturbo d'ansia e delle altre nelle more insorte e peggiorate, l'odierno appellante veniva sottoposto a visita presso i competenti organismi del Ministero Difesa ed in data 9 gennaio 2013 veniva dichiarato permanentemente inidoneo al servizio per motivi fisici sulla base del seguente giudizio diagnostico definitivo: 1) disturbo ansioso depressivo; 2) ipertensione arteriosa in soggetto obeso con sindrome metabolica e diabete mellito n.i.t. con mediocre controllo glicemico; 3) tiroidite cronica; 4) spondilosi osteofitica lombosacrale con discopatia L3-L4 - L4-L5 - L5-S1, con sofferenza neurogena emg accertata.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto la gran parte delle patologie suindicate non dipendenti da causa di servizio, poiché nulla reca a riguardo il provvedimento di inidoneità permanente al servizio suindicato. Quest'ultimo non indica né quali siano dipendenti da causa di servizio né quali non lo siano, omettendo in ogni caso di indicarne le ragioni per tutte. Trattasi di provvedimento privo di motivazione e nullo.

2) "*la nullità del giudizio medico della cmo del gennaio 2013".*

Il provvedimento di inidoneità al servizio omette, quindi, di dire quali delle patologie erano dipendenti da causa di servizio e quali no, spiegarne le ragioni ed a rigore doveva, poi, indicare la prevalenza

percentuale di ogni patologia nella determinazione dell'inidoneità al servizio. Ciò doveva avvenire in ossequio al principio di (con)causalità adeguata previsto dall'art. 41 c.p., da applicarsi in via analogica, anche nel caso in questione.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la spondilosi non sia dovuta a causa di servizio perché è incontestato dalle parti, ma escluso dal giudizio medico del 2013 e che le altre patologie non lo siano, sebbene il verbale della Cmo nulla dica sul punto.

3) "*eccesso di potere relativa all'omessa valutazione di prova documentale circa la interdipendenza del disturbo d'ansia con la spondilosi*"

Lo stesso Giudice, rendendosi conto dell'inadeguatezza del giudizio medico surrichiamato, prende, per converso, in considerazione la nota del 6 novembre 2013 (prot. n. 12737) in cui il Dipartimento Militare di Medicina Legale del Ministero Difesa (organo del tutto distinto dalla Cmo e privo di competenza tecnica a riguardo) compie una sorta di interpretazione autentica del giudizio medico di inidoneità permanente della CMO della Spezia del 2013. Lo stesso recita: "*le infermità sono riportate in ordine di prevalenza e l'infermità indicata per prima è quella preponderante*". Nella realtà, il disturbo d'ansia è strettamente interdipendente dalla spondilosi ed il fatto che i provvedimenti surrichiamati siano censurabili a riguardo per quanto detto in precedenza, non esime, comunque, il Giudice di secondo grado dal valutare *aliunde* elementi ulteriori desumibili dalle prove documentali addotte in primo grado che non sono stati

immotivatamente tenuti in conto nella gravata sentenza e che hanno, quindi, portato inopinatamente al rigetto del ricorso. Si richiamano i singoli documenti versati in atti dai quali sarebbe desumibile l'interdipendenza delle ulteriori patologie da quella accertata da causa di servizio.

4) "*l'erronea determinazione del trattamento pensionistico in considerazione della coesistenza di più patologie, alcune interdipendenti dalla prima.*

Per la determinazione del maggior trattamento si deve tenere presente l'art. 65 del d.P.R. n.1092/1973 e considerare che la patologia originariamente valutata come contratta a causa di servizio nel 2002, è ascrivibile ex 2° comma alla categoria quarta della tabella A; al contempo, tuttavia, occorre tenere in considerazione la coesistenza di più infermità per come desumibili dal provvedimento finale di inidoneità al servizio e determinare, quindi, il trattamento ex art. 72 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il sig. OMISSIS conclude per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto di dichiararne il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dalla data di riconoscimento di inidoneità assoluta al servizio quale dipendente civile del Ministero della difesa e per l'effetto di condannare l'Inps ad erogare il trattamento di pensione a far data dalla cessazione dal servizio nella differenza tra quanto percepito come pensione ordinaria di invalidità oltre accessori di legge da determinarsi con c.t.u. , e previa eventuale prescrizione dei ratei arretrati; il tutto con vittoria di spese, diritti ed

onorari del doppio grado di giudizio.

In data 13 ottobre 2022 il difensore dell'appellante ha depositato un'istanza di rimessione in termini in quanto, avendo proceduto alla notifica dell'appello in data 7 settembre 2022, avrebbe tentato il 3 ottobre successivo l'iscrizione del ricorso mediante invio a mezzo pec degli atti e dei documenti; e, tuttavia, l'invio non sarebbe stato possibile poiché Kleos, il programma utilizzato dallo studio legale, non era accessibile a causa di un problema provocato in sede di aggiornamento, come risulta dalla e-mail che allega.

Con memoria depositata in data 1° agosto 2025 si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello in quanto avente a oggetto una questione di fatto, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. In virtù della ragione più liquida del decidere, il Giudice monocratico avrebbe ritenuto dirimente che, nella specie, "*lo stato inabilitante risulta determinato da patologie non riconducibili a causa di servizio*", verificando che la patologia da cui è affetto fin dal 2002 il ricorrente e ricondotta ad una causa di servizio, non lo aveva reso inidoneo allo stesso (ultimo accertamento in sede amministrativa nel 2011). Al contrario, le patologie che, più tardi, nel gennaio 2013, hanno portato alla declaratoria di inidoneità al servizio non erano causalmente riconducibili al servizio medesimo.

Ad ogni modo, si contesta che abbia rilievo, sotto il profilo probatorio, la mancata contestazione dell'ente sul punto. È infatti noto che la parte processuale ha l'onere di contestare solo le circostanze a sua conoscenza e non quelle rispetto alle quali è

estranea. Peraltro, l'ente previdenziale non ha alcuna competenza nell'accertamento della causa di servizio, dovendo solo recepire quanto deciso dai competenti organi medici, che nella specie avevano negato che le patologie che hanno reso inidoneo al servizio il OMISSIS fossero riconducibili a causa di servizio, con conseguente legittimità della reiezione dell'istanza in sede amministrativa. La pensione di privilegio non spetterebbe comunque al OMISSIS, essendo limitata - come noto - al solo personale militare dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, e non essendo nella specie applicabile il regime previgente, non sussistendo alcuna delle ipotesi di salvaguardia indicate nella norma. Alla data del 6 dicembre 2011 (ai sensi dell'art. 50 del medesimo d.l. n. 201/2011), il OMISSIS prestava ancora servizio, e non aveva presentato alcuna domanda di pensione privilegiata, essendo, del resto, stato dichiarato inidoneo al servizio solo nel gennaio 2013, quando la norma non era più applicabile nei suoi confronti, difettandone il presupposto soggettivo.

Con successiva memoria pervenuta in data 2 settembre 2025 il difensore dell'appellante ha insistito sull'accoglimento del gravame, anche alla luce di alcuni precedenti assimilabili al caso di specie.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, l'Avv. Tosi si è riportato agli atti depositati dal procuratore costituito Del Giudice. L'Avv. Preden, nel riportarsi agli atti, ha insistito sulla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, nel quale si fanno valere questioni di fatto. Per quanto riguarda la questione relativa alla legge

Fornero, ha fatto presente che pende questione di legittimità costituzionale, in discussione a gennaio 2026, sollevata dalla Sezione giurisdizionale regionale Campania. Ha ribadito la richiesta di declaratoria dell'inammissibilità dell'appello o, in subordine, del suo rigetto.

La causa, chiusa la discussione, è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello è inammissibile per omesso deposito dell'atto notificato nei temini prescritti dall'art. 180 c.g.c.

2. Dalla documentazione in atti risulta che in data 7 settembre 2022 è stato notificato all'INPS (presso la sede territoriale e presso quella centrale) a mezzo posta elettronica certificata, l'appello avverso la sentenza n. 20/22 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ex art. 3 bis l.21 gennaio 1994, n. 53. Il difensore dell'appellante ha rappresentato che il giorno 3 ottobre 2022 ha proceduto all'iscrizione del ricorso in appello mediante invio a mezzo pec degli atti e dei documenti ma che l'invio non è stato possibile poiché il programma utilizzato dallo studio legale (Kleos), non era accessibile a causa di un problema provocato in sede di aggiornamento: ha depositato, a comprova dell'assunto, la e-mail ricevuta dalla società informatica.

I files contenente gli atti e i documenti, comprese le ricevute relative alle notifiche a mezzo pec, sarebbero stati conservati all'interno del programma, e sarebbe stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo

solo in data 11 ottobre 2022. Ha chiesto, pertanto, di essere rimesso in temini.

3. Va rimarcato che, per i giudizi contabili, l'art. 6 c.g.c. (rubricato *Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*) stabilisce che "*1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono le indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*".

All'epoca in cui si è tentato il deposito dell'atto d'appello in esame (3 ottobre 2022) era vigente il D.P. 21 ottobre 2015 n. 98, come integrato dal successivo D.P. 24 maggio 2022 n. 126 (pubblicato in G.U. n. 123 del 27 maggio 2022). In particolare, in quest' ultimo decreto presidenziale, dopo aver previsto all'art. 4 comma 1, che "*I fascicoli processuali sono formati digitalmente; le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento*", aveva stabilito, in via transitoria, nelle more della completa attuazione dell'art. 6 c.g.c., che sarebbe stato consentito "*il deposito in giudizio di atti e documenti in formato analogico*"; in tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria avrebbe provveduti "*alla conversione in documenti informatici, con addebito dei correlati diritti di copia conforme*". Soltanto, qualora per la natura o la voluminosità dei documenti offerti in comunicazione non fosse stata possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria, o non fosse risultato conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del Presidente della sezione, non si sarebbe provveduto alla conversione e avrebbe dovuto essere annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilità dei relativi documenti analogici presso la segreteria.

Il deposito in giudizio degli atti e dei documenti era, dunque, consentito in formato "*analogico*", essendo onere della segreteria convertirli in "*documenti informatici*" alla stregua delle definizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice

dell'Amministrazione Digitale (CAD), cui rinvia il detto decreto presidenziale, applicabile *ratione temporis*.

In particolare, l'art. 1 definisce "documento informatico", il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lett. p), e, dunque, quel documento che il professionista genera attraverso il software di videoscrittura e che trasforma in formato PDF senza scansione; nasce, quindi, digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC. Sono, invece, sono "copie informatiche" le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico che hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida (art. 22, comma 2, CAD). In questo caso il "*documento informatico*" viene generato e ottenuto in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo; il professionista (o la Segreteria nel caso di specie) ha la disponibilità dell'atto in formato analogico (=cartaceo), e, a differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di testo. Diversi ancora sono il duplicato informatico e la copia informatica del documento informatico (art. 23 bis, commi 1 e 2, CAD), la cui nozione non è, tuttavia, rilevante nel caso di specie.

4. La previsione normativa in materia di fascicolo on-line (FOL) non

prevedeva, dunque, l'obbligatorietà dell'inserimento nella DAeD (Deposito Atti e Documenti") ossia per il tramite dell'apposito servizio del sito istituzionale della Corte dei conti che consentiva e consente tuttora la procedura di caricamento diretto (upload), in via telematica, di atti e documenti nei fascicoli digitali resi disponibili da GIUDICO (GIUstizia DIgitale COntabile). Le stesse "*Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* approvate nel maggio 2022 e debitamente pubblicate sul sito della Corte dei conti, ribadivano la disciplina transitoria (consentendo la trasmissione del documento cartaceo), cessata soltanto con l'emanazione del D.P. 15/2024 15 aprile 2024, in vigore dal 21 giugno 2024, il cui art. 1 ha integralmente sostituito l'art. 4 cit. prevedendo l'onere per le parti di provvedere al deposito in giudizio degli atti e dei documenti in formato digitale, con facoltà di deposito degli stessi in formato analogico "*soltanto nei casi previsti dalla legge*". E, d'altra parte, in forza dell'art. 196 *quater*, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023, ed anche a quelli contabili, in virtù del rinvio dinamico alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile operato dall'art. 25 disp. att. c.g.c. (contenute nell'All. 2 d.lgs. n. 176/2016), il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, deve aver luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196

quater, comma 4, disp. att. c.p.c..

5. Nel sopra delineato quadro normativo, l'istanza di rimessione in termini prodotta dall'appellante non può trovare accoglimento. In primo luogo, l'asserita impossibilità di procedere alla trasmissione tempestiva dell'atto d'appello notificato si fonda sul problema del software Kleos utilizzato dallo studio legale che, tuttavia, non risulta affatto comprovato dalla e-mail versata in atti, nella quale anzi risulta che in data 3 ottobre 2022 il Customer Service Rep. - Legal & Regulatory – della società Wolters Kluwer Italia S.r.l. si era limitata a rispondere quanto segue: "*in merito alla sua richiesta di assistenza, la invitiamo a riprovare nuovamente l'accesso a Kleos*". La risposta appare sintomatica di un problema in via superamento o, addirittura, già superato, e comunque tale da non impedire al mittente l'invio dei documenti.

In ogni caso, risulta non provato il motivo per cui i files contenenti gli atti e i documenti, comprese le ricevute relative alle notifiche a mezzo pec, siano rimasti "*conservati all'interno del programma, pertanto, è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo solo in data 11/10/2022"*, sì come sostenuto dal difensore dell'appellante. Non solo, infatti non v'è prova della definitiva e sopravvenuta impossibilità di provvedere all'invio in giorno 3 ottobre 2022, ma non si giustifica lo slittamento in avanti di ben otto giorni. In ogni caso, si osserva che le attività di deposito costituiscono un onere che la parte è tenuta ad adempiere in maniera tempestiva e diligente, e che ben avrebbe potuto provvedervi, nel caso di specie, nell'ampio lasso

temporale (ben 30 giorni) che l'art. 180 c.g.c. concede. La scelta di ottemperarvi l'ultimo giorno utile pone a carico del mittente il rischio del mancato o cattivo funzionamento del sistema informatico prescelto, essendo cura del depositante adoperarsi, con ogni mezzo, affinché l'obbligo sia adempiuto. Infine, rimane cristallizzata la responsabilità per il mancato deposito proprio in forza dell'opzione di procedere al deposito del documento cartaceo, come sopra precisato, sicché, anche a fronte di un possibile malfunzionamento del programma utilizzato, ben avrebbe potuto l'appellante provvedere secondo le modalità previste, in via transitoria, dal D.P. 24 maggio 2022, n. 126.

6. Considerato che per i giudizi d'appello in materia pensionistica, quale è quello oggetto del presente gravame, si applicano "*i Capi I e II della Parte VI*" (art.170, comma 3, c.g.c.) e quindi, l'intera disciplina delle impugnazioni e dell'appello dettata in materia di giudizi di responsabilità, ove non espressamente derogata dalle norme speciali del rito pensionistico, deve ritenersi consequenziale la sanzione dell'inammissibilità all'ipotesi in esame, di intempestivo deposito dell'atto d'appello. La nuova formulazione dell'art. 196 c.g.c. annette, infatti, la sanzione dell'improcedibilità soltanto alla doppia mancata "comparizione" anche all'udienza di rinvio, con l'effetto che l'intera disciplina del mancato o intempestivo deposito deve ritenersi racchiusa nell'art. 180 cit., con consequenziale declaratoria di inammissibilità, in quanto deve ritenersi mai instaurato il rapporto con l'ufficio giudiziario competente (in tal senso già Sez. II centr. app.

7 agosto 2025 n. 186). Il termine per il deposito ex art. 180 c.g.c. è previsto, infatti, "a pena di decadenza", e deve ritenersi, pertanto, perentorio, con l'effetto che il relativo inutile decorso, per causa imputabile alla parte, non rende ammissibile il gravame.

7. L'appello deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21 OTTOBRE 2025

P.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO